

Codice A1512C

D.D. 28 aprile 2026, n. 201

Programma Regionale FSE+ 2021/2027 Piemonte: adeguamento delle somme forfettarie da applicare ai servizi di prolungamento dell'orario dei nidi di infanzia adottate con D.D. n. 366 del 24/07/2023 ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060.



ATTO DD 201/A1512C/2026

DEL 28/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1512C - Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate

OGGETTO: Programma Regionale FSE+ 2021/2027 Piemonte: adeguamento delle somme forfettarie da applicare ai servizi di prolungamento dell'orario dei nidi di infanzia adottate con D.D. n. 366 del 24/07/2023 ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 con cui sono state stabilite le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 con cui è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) 1296/2013;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5299 final del 18 luglio 2022 con cui è stato approvato il Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021/2027 per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10/08/2023 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18/7/2022 succitata;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025) 3558 final del 26/05/2025 che conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma "PR Piemonte ESF+ 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 904 del 09 febbraio 2026, di modifica della Decisione C(2022) 5299 final del 18 luglio 2022, con cui è stato approvato il Programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” nella sua versione modificata;

- le DD.GG.RR. n. 4-5458 del 03/8/2022, n. 1-7601 del 30/10/2023 e n. 1-2271 del 02/03/2026 che hanno recepito il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con le succitate Decisioni;

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025, che incardina nella Direzione regionale “Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro” l’Autorità di Gestione del FSE+, responsabile dell’attuazione del relativo Programma;

- la determinazione dirigenziale n. 830/A1500B/2025 del 23 dicembre 2025 che ha approvato il Si.Ge.Co. del Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte nella versione più aggiornata.

Preso atto che con DGR n. 6-2463/2026/XII del 27/04/2026 è stato approvato l’Atto di indirizzo “*Sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale - Periodo 2026-2028*” finalizzato a dare continuità alle iniziative a sostegno delle famiglie per la prima infanzia attraverso interventi di rafforzamento dei servizi educativi comunali per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) e a vantaggio delle famiglie e del lavoro femminile.

Dato atto che:

- che con D.G.R. n. 12-7015 del 12/06/2023 è stato approvato l’Atto di indirizzo “*Sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale*” ed è stata avviata per il periodo 2023/2025 una misura avente le stesse caratteristiche e destinatari

- per la valorizzazione della spesa dei progetti di cui alla sopra citata Misura il contributo ai Comuni è stato riconosciuto utilizzando la forma di somme forfettarie;

- con D.D. n. 366 del 24/07/2023 è stato approvato il documento denominato “Metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di semplificazione di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. c) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 da utilizzare nell’ambito della Misura regionale “*Sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale*”;

- ai fini della quantificazione dei costi dell’intervento di prolungamento dell’orario dei nidi di infanzia sono stati individuati:

1) un costo orario minimo sostenuto dall’amministrazione comunale per un servizio erogato da un educatore/trice previsto dal CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e corrispondente al livello “D2”;

2) dei moduli di prolungamento la cui durata e le cui caratteristiche sono predefinite come segue:

A. “*Modulo standard 5 ore*”, definito stimando l’erogazione del servizio aggiuntivo per 1 ora al giorno per 5 giorni lavorativi, corrispondente alla durata minima del sostegno in una settimana tipo fornito nell’ambito della Misura nell’a.e. 2021/2022, desumibile dai relativi dati di rendicontazione;

B. “*Modulo standard 10 ore*”, definito stimando l’erogazione del servizio aggiuntivo per 2 ore al

giorno per i 5 giorni lavorativi di una settimana tipo, quale ampliamento del servizio base;

C. “Modulo standard 15 ore”, definito stimando l’erogazione del servizio aggiuntivo per 3 ore al giorno per 5 giorni lavorativi, quale ammontare massimo del servizio erogabile in una settimana tipo.

- le somme forfettarie risultano pertanto definite da:

a. il costo orario lordo del lavoratore, di livello D2 del CCNL Cooperative Sociali sottoscritto il 21 maggio 2019 e adottato dal Ministero del Lavoro con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 “Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo”. Tale costo orario è stato definito, a partire dagli elementi retributivi, degli oneri previdenziali e assicurativi e di tutti gli altri oneri previsti, in 22,54 Euro/h;

b. l’ammontare dei restanti costi collegati all’erogazione del servizio, consistenti, a titolo esemplificativo, in:

- costi generali e di struttura (utenze, manutenzione...);
- costi del personale ausiliario e/o non direttamente impiegato nell’erogazione del servizio;
- costi del servizio offerto dalla cooperativa e altri costi collegati.

quantificati in 5,64 euro quale quota pari al 25% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell’art. 56, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060;

c. il numero di ore previste dai diversi moduli standard (moduli standard di 5/10/15 ore);

- sono state individuate le somme forfettarie corrispondenti ai moduli orari di riferimento come di seguito specificato:

MODULI STANDARD	Costo orario euro (22,54+5,64) per n° ore	STIMA COSTO REALE SERVIZIO PROLUNGAMENTO	SOMMA FORFETTARIA INDIVIDUATA
Moduli standard di 5 ore	28,18*5	140,88 euro	140 euro
Moduli standard di 10 ore	28,18*10	281,75 euro	280 euro
Moduli standard di 15 ore	28,18*15	422,63 euro	422 euro

- la metodologia adottata contiene i relativi calcoli, le indicazioni sugli oggetti del controllo di I livello e **la possibilità di procedere con adeguamenti automatici delle somme forfettarie ogni 3 anni utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) se l'incremento rilevato supera del 5% il valore definito con il presente atto;**

Considerato che, come richiamato nel paragrafo 3.4 della Comunicazione “Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060” (C2024/7467), l'adeguamento degli importi non è obbligatorio, seppur fortemente raccomandato per garantire che l'opzione semplificata in materia di costi rimanga un'approssimazione attendibile dei costi reali.

Preso atto che

- non ricorrono le condizioni per applicare il sistema di adeguamento automatico previsto in fase di definizione delle opzioni di semplificazione sopra richiamate in quanto non risultano trascorsi 3 anni dalla data di approvazione delle somme forfettarie;

- il valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il periodo tra luglio 2023 e febbraio 2026, ultimo dato ISTAT disponibile, è pari a 1,032 e quindi è inferiore al 5% previsto come valore di riferimento per procedere all'adeguamento automatico;

- che applicando, anche in deroga i criteri predefiniti nel documento metodologico, il costo orario passerebbe da 28,18 euro a 29,08 euro;

Verificato che

- a seguito del rinnovo contrattuale del 26 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro ha aggiornato le tabelle del costo medio orario per il CCNL utilizzato per definire il costo orario delle somme forfettarie in oggetto, con valori aggiornati fino a gennaio 2026. In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2026, per il livello D2 utilizzato come livello contrattuale di riferimento il costo medio orario risulta pari a 25,78 euro;

- applicando la medesima metodologia utilizzata nell'atto DD 366/2023 del 24/07/2023 che prevede una maggiorazione del costo orario delle figure professionali coinvolte del 25%, in applicazione dell'art. 56, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, si perviene a un costo orario di 32,22 euro.

Dato atto che l'incremento del costo del lavoro delle figure coinvolte nell'erogazione del servizio rappresenta la parte più rilevante dei costi presi in considerazione in fase di costruzione delle somme forfettarie e che la modifica del metodo di adeguamento degli importi di tali somme non pregiudica l'analisi metodologica effettuata che viene sostanzialmente mantenuta invariata.

Ritenuto di procedere quindi all'adeguamento delle somme forfettarie adottate per il servizio di Sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale procedendo all'adeguamento del costo posto alla base della somma forfettaria in quanto consente di meglio garantire che l'opzione semplificata in materia di costi rimanga un'approssimazione attendibile dei costi reali rispetto al criterio di adeguamento previsto in fase di approvazione della metodologia.

Dato atto che a seguito dell'adeguamento del costo orario dell'educatore/trice, di livello D2 del CCNL Cooperative Sociali oggetto del rinnovo contrattuale del 26 gennaio 2024, le somme forfettarie risultano determinate come di seguito specificato:

MODULI STANDARD	Costo orario 32,22 euro (25,78+6,44) per n° ore	VALORE COSTO ADEGUATO	VALORE SOMMA FORFETTARIA INDIVIDUATA
Moduli standard di 5 ore	32,22*5	161,10 euro	161 euro
Moduli standard di 10	32,22*10	322,20 euro	322 euro

ore			
Moduli standard di 15 ore	32,22*15	483,30 euro	483 euro

Dato atto che rimangono invariate per la realizzazione degli interventi le modalità di applicazione e controllo previste nella metodologia approvata con DD **366 del 24/07/2023**;

Considerato che ai sensi dell'art 72, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- DGR n. 51-1175 del 26/05/2025 ad oggetto: Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento incarichi di Responsabile di Settore a dirigenti del ruolo della Giunta regionale nell'ambito della Direzione regionale A1500B "Istruzione e diritto allo studio universitario, formazione e lavoro".;

determina

1. di adeguare le somme forfettarie **adottate con DD 366 del 24 luglio 2023 per il servizio di Sostegno al prolungamento orario dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale procedendo all'adeguamento del costo posto alla base della somma forfettaria utilizzando le tabelle aggiornate del CCNL delle Cooperative sociali in quanto consente di meglio garantire che l'opzione semplificata in materia di costi rimanga un'approssimazione attendibile dei costi reali rispetto al criterio di adeguamento previsto in fase di approvazione della metodologia**;
2. che a seguito dell'adeguamento del costo orario dell'educatore/trice, di livello D2 del CCNL Cooperative Sociali oggetto del rinnovo contrattuale del 26 gennaio 2024, le somme forfettarie risultano determinate come di seguito specificato:

MODULI STANDARD	Costo orario 32,22 euro (25,78+6,44) per n° ore	VALORE COSTO ADEGUATO	SOMMA FORFETTARIA INDIVIDUATA
Moduli standard di 5 ore	32,22*5	161,10 euro	161 euro
Moduli standard di 10 ore	32,22*10	322,20 euro	322 euro
Moduli standard di 15 ore	32,22*15	483,30 euro	483 euro

3. di dare atto che rimangono invariate le modalità di applicazione e controllo previste dalla metodologia approvata con DD 366/2023 per le somme forfettarie rivalutate dal presente atto;
4. **di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.**

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1512C - Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate)
Firmato digitalmente da Ezio Elia